

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

- Servizio:** Servizio necessario all'*Adeguamento dell'Antiquarium di Pompei alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi*
- O.E.:** ing. Daniele Andini, con studio in Casoria (NA), alla via C. Poerio n. 20 (P.IVA 06947531213)
- Contratto:** T.D. n. 1182816, rep. n. 7 del 30.01.2020
- Importo:** € 5.000,00 oltre IVA
- CIG:** Z322B81ECF

ATTO AGGIUNTIVO

l'anno 2020, il giorno 17 del mese di novembre con la presente scrittura privata, da valere tra le parti ad ogni effetto e ragione di legge,

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24.05.1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale ad interim, e l'**Ing. Daniele Andini** (C.F: NDNDNL80L18F839M).

Premesso

che il Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 10 del 10.01.2020 e successivo contratto rep. n. 7 del 30.01.2020, ha affidato, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'esecuzione del servizio necessario all'*Adeguamento dell'Antiquarium di Pompei alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi* all'ing. Daniele Andini, al prezzo di complessivi € 5.000,00, oltre oneri previdenziali ed Iva;

che il RUP, ing. Armando Santamaria, con relazione prot. n. 9130-I del 20.10.2020, ha segnalato che nel corso dell'esecuzione del servizio, in ragione delle sopravvenute disposizioni relative alle attività di monitoraggio e di controllo del flusso di visitatori necessarie al contenimento del contagio da Covid-19 impartite dal MiBACT, si è manifestata la necessità di mutare il percorso di visita del museo, che di fatto ha variato la destinazione degli ambienti dedicati alle mostre temporanee, nonché i percorsi di accesso e di fuga;

che tale circostanza, imprevista e imprevedibile per l'Amministrazione, ha determinato la necessità di una rimodulazione del progetto in materia di sicurezza antincendio dell'area museale, rendendo non più necessarie le seguenti prestazioni, non ancora eseguite dal professionista, afferenti l'incarico originario:

- a) assistenza ai Direttori dei Lavori per le attività di esecuzione del progetto antincendio;
- b) esame delle certificazioni di conformità fornite dalle ditte fornitrici necessarie al rilascio del collaudo;
- c) assistenza in fase di collaudo e in fase di rilascio del C.P.I.;
- d) asseverazione ai sensi del DM 7 Agosto 2012 e del DPR 151/11.

che il valore del compenso relativo alla esecuzione delle suddette prestazioni è stato quantificato dall'Amministrazione in euro 2.500,00, oltre IVA, e che, pertanto, la modifica proposta dal RUP determina una variazione in diminuzione del 50% del valore del contratto di appalto in essere;

che, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra gli altri casi, *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”*;

che, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, *“nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;*

che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle*

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

considerato che, sebbene l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ometta la previsione di modifiche in diminuzione ulteriori rispetto al 20% dell'importo contrattuale, una sua lettura sistematica non ne vieta espressamente la possibilità e che, pertanto, la variazione in diminuzione oltre il “quinto d'obbligo”, qualora non alteri la natura generale del contratto, può ritenersi legittima in presenza dell'esplicito consenso dell'appaltatore;

considerato altresì che, in ragione della ratio sottostante il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, una riduzione del prezzo contenuta nel 50% del valore del contratto iniziale dovuta a cause impreviste e imprevedibili non determina una modifica alla natura generale del contratto;

considerato infine che la variazione in corso di esecuzione del servizio proposta dal RUP è stata condivisa dall'ing. Daniele Andini;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La premessa è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

L'ing. Daniele Andini, per effetto della sopravvenuta necessità di rimodulare il progetto per l'adeguamento dell'*Antiquarium* di Pompei alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, accetta che l'incarico affidatogli dal Parco Archeologico di Pompei con contratto di appalto rep n. 97 del 15.09.2020 sia diminuito delle prestazioni elencate in premessa con la conseguenziale riduzione del corrispettivo originario nella misura di complessivi euro 2.500,00, la cui quantificazione viene condivisa e accettata dalle parti.

Articolo 3

L'ing. Daniele Andini accetta, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni residue resta soggetta agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità per l'intervenuta modifica contrattuale.

Articolo 4

Per effetto del presente atto l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale viene a rideterminarsi da euro € 5.000,00 a € 2.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Articolo 5

Sono a carico dell'aggiudicatario le imposte e le tasse eventualmente dovute per il presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Daniele Andini



Parco Archeologico di Pompei
il Direttore Generale ad interim
Prof. Massimo Osanna

